



Dalla Segreteria Nazionale



## SIAP - RICORSO PENSIONI

### *Lavori in corso*

**I diritti dei pensionati di oggi vanno rivendicati per tutelare i pensionati di domani**

Come già annunciato con il comunicato del 31 gennaio 2020 allegato, il SIAP ha deciso di procedere in giudizio con ricorsi collettivi innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti competenti per ottenere la legittima estensione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 ai pensionati della Polizia di Stato. Purtroppo a causa dell'emergenza Covid19 le procedure tecniche avviate attivare il ricorso in modo efficace su tutto il territorio nazionale hanno subito un rallentamento. Appena la procedura sarà operativa diffonderemo una dettagliata nota organizzativa.

*Roma, 6 maggio 2020*



### **RICORSO PENSIONI**

#### **Iniziativa SIAP**

La Direzione Nazionale, svoltasi il 30 gennaio a Roma, ha approvato l'avvio delle procedure per il ricorso riservato ai pensionati della Polizia di Stato.

**I diritti dei pensionati di oggi vanno rivendicati per tutelare i pensionati di domani.**

L'Avvocato incaricato, supportato da altri studi legali e dal contributo tecnico della struttura Siap genovese guidata dal dirigente sindacale Roberto Traverso, attiverà il procedimento in giudizio con ricorsi collettivi innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti competenti per ottenere la legittima estensione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 ai pensionati della Polizia di Stato.

Questa norma, rispetto a quella prevista dall'art. 44 dedicata al personale civile ed attualmente applicata alla polizia, prevede, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, l'applicazione della percentuale del 44% in luogo di quella applicata pari al 35% in rapporto alla base pensionabile, il che comporterebbe, in caso di accoglimento, un notevole incremento dell'importo mensile da percepire quando si va in quiescenza.

I colleghi pensionati interessati a tale procedimento giudiziario sono gli appartenenti alle forze dell'ordine entrati in servizio successivamente al 25 giugno 1982 ed il cui trattamento pensionistico sia calcolato con il sistema retributivo o misto, rimanendo quindi esclusi coloro che siano stati assunti successivamente al 31/12/1995.

Nel caso di pensionati che si sono arruolati prima del 25/6/1982 bisogna valutare se ad essi è stato applicato o meno l'articolo 6 della legge 1543/1963 perché se così fosse il pensionato interessato godrebbe già di un importo mensile di pensione addirittura maggiore rispetto a quello che maturerebbe con l'applicazione dell'art.54.

Per questo occorrerà valutare preventivamente i singoli casi.

A breve il SIAP farà seguire dettagliate comunicazioni con le quali indicherà i contenuti della convenzione stipulata con lo studio legale di riferimento che prevederà un contributo minimo a carico dei ricorrenti inferiore ad € 99,00.

Per agevolare e snellire l'acquisizione dei dati necessari sarà implementato il sito web del SIAP Nazionale .

Roma, 31 gennaio 2020

*La Segreteria Nazionale*